

(N. 1961)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JERVOLINO RUSSO, SAPORITO, STAMMATI, ORIANA, CODAZZI, BOMPIANI, DELLA PORTA, D'AGOSTINI, D'AMELIO, NEPI, FIMOGNARI, PAVAN e MARIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1982

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, relativo all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia, emanato in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce limiti di età diversi per il collocamento a riposo d'ufficio dei colonnelli e tenenti colonnelli inquadrati nel ruolo ordinario, che comprende anche i dirigenti ed i commissari della Polizia di Stato, e dei colonnelli e tenenti inquadrati nei ruoli ad esaurimento.

Il primo comma dell'articolo 45 stabilisce, infatti, che i colonnelli del ruolo ordinario vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, invece, che i colonnelli « a disposizione » ed i tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato, inquadrati d'ufficio nei

ruoli ad esaurimento, conservano i limiti di età previsti dai precedenti ordinamenti, per cui vengono collocati a riposo al compimento del 58° anno di età.

Tale normativa pone in essere una evidente discriminazione — e quindi una violazione del principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale — ai danni dei colonnelli « a disposizione » e dei tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato, i quali, senza alcuna motivazione giuridica, vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 58° anno di età, quando, cioè, per la lunga esperienza acquisita, sono ancora in grado di prestare validamente il loro servizio alle dipendenze dello Stato.

La normativa in vigore si rifà, ma solo per i colonnelli « a disposizione » ed i tenenti colonnelli del ruolo separato e limitato, a disposizioni riguardanti gli ufficiali delle Forze armate, che devono considerarsi

non più applicabili al caso in esame, per l'avvenuta smilitarizzazione delle Forze di polizia.

L'iniquità è ancor più evidente se si considera che, con il secondo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è stato già disposto che i sottufficiali vengono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 60° anno di età.

L'ingiusto e differenziato trattamento va, quindi, modificato nel senso che anche i colonnelli ed i tenenti colonnelli inquadrati nei ruoli ad esaurimento devono godere degli stessi limiti di età previsti per i parigrado del ruolo ordinario, tanto più che l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, prevede per il personale dei ruoli ad esaurimento i mede-

simi obblighi e le stesse funzioni affidati ai parigrado del ruolo ordinario.

Va, infine, rilevato che la Commissione affari costituzionali del Senato, in sede di formulazione dei pareri sui decreti delegati da emanare in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121, aveva raccomandato che l'intera normativa in tema di limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio venisse armonizzata in modo che, a prescindere dal tipo di ruolo di appartenenza, fosse previsto — a pari qualifica o grado — un eguale limite di età per il collocamento a riposo.

Proprio per raggiungere questo obiettivo viene presentato il presente disegno di legge, con il quale si propone di modificare il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 336.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, riguardante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento con qualifica o grado corrispondente a quello dei dirigenti o dei commissari della Polizia di Stato, di cui al primo comma, è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1982.